

Lo sviluppo economico blocca i finanziamenti degli ultimi tre anni. A rischio chi ha già investito

# Per i fondi 488 la cassa è chiusa

## Stop all'erogazione dei contributi già assegnati alle imprese

DI ROBERTO LENZI

**B**loccate le erogazioni sulle agevolazioni stanziate da oltre tre anni, la prima a subire il blocco è la legge 488, le imprese che hanno richiesto i contributi dall'inizio del 2008 non possono riscuoterli, la motivazione sarebbe riconducibile all'ultima Finanziaria, che nell'interpretazione del ministero dello sviluppo economico blocca i fondi su stanziamenti perenti da oltre tre anni. Le prime imprese che hanno subito il blocco delle erogazioni sono quelle in attesa dei fondi sulla 488 che non avevano cofinanziamento comunitario, poiché le banche concessionarie hanno ricevuto delle comunicazioni con le quali il ministero impone di non procedere all'invio delle richieste di erogazione per progetti i cui oneri siano impegnati su stanziamenti relativi agli anni 2004 e precedenti. È evidente il disagio per le imprese che si trovano a questo punto con gli investimenti effettuati e

nell'impossibilità di riscuotere i contributi spettanti. A completare il quadro le banche, correttamente, invitano comunque le imprese a inviare la documentazione finale, rispettando i termini previsti dei sei mesi dall'ultimazione, in difetto scatta la revoca.

**La posizione del ministero.** Tale disposizione viene motivata dall'applicazione dell'art. 3, comma 36 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) che anticipa da sette a tre anni il termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale. Secondo la relazione di accompagnamento della Finanziaria 2008 detta modifica è intesa in generale al contenimento del livello dei residui passivi anche in considerazione della circostanza che le recenti manovre di finanza pubblica realizzate anche attraverso la limitazione di autorizzazioni di cassa hanno comportato da un lato un positivo effetto sul fabbisogno e dall'altro una inevitabile lievitazione del volume dei residui medesimi. Se-

condo il ministero i residui ai quali fa riferimento tale relazione non sono solo riferiti agli stanziamenti ma anche alle somme già impegnate. L'art. 3 comma 36 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 modifica il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che al comma 3 dell'art. 36 disponeva che «i residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con rassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi».

**La tesi opposta.** Ci sono già delle tesi opposte a questa interpretazione, la più operativa è quella della Confapi che ha a sua volta scritto alle imprese informandole che l'associazione ha tenuto a sottolineare agli uffici tecnici del

ministero l'incoerenza di tale interpretazione. Ed è attualmente in attesa di conoscere gli elementi che hanno portato l'ufficio legislativo dello stesso dicastero a prendere tale posizione. Secondo quanto evidenziato da Confapi la dicitura «per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti» viene però omessa nel testo della lettera inviata alle banche concessionarie. Ciò significa che il ministero dello sviluppo economico ha inteso applicare in senso estensivo il meccanismo della perenzione, ricomprendendo anche tra i contratti e i compensi suddetti le somme dovute alle imprese ai sensi di leggi di agevolazione a livello nazionale.

**Estensione del blocco.** È da evidenziare che se questa impostazione dovesse essere confermata nelle prossime settimane si estenderà agli altri strumenti agevolativi che sono stati stanziati nel 2004 e precedenti.

**La situazione delle imprese.** Allo stato attuale le

imprese oneste che hanno fatto progetti di investimento importanti, spalmati sui 48 mesi (che ovviamente equivalgono a quattro anni, quindi uno oltre i tre di cui sopra) previsti dalle diverse normative, si trovano con l'impossibilità di riscuotere il contributo, poiché i fondi a loro spettanti sono stati, di colpo, bloccati in quanto «perenti».

Questo avviene mentre sono stati invece erogati fondi a chi ha presentato progetti veloci con stati di avanzamento magari fasulli in tempi ridotti, come è poi emerso da controlli.

Se a ciò si aggiunge che le banche concessionarie non hanno indicazione su quando potranno riprendere a inviare le domande al ministero e quindi a erogare, si può meglio comprendere la situazione, per certi versi difficile, in cui si trovano molte imprese oggi, con investimenti effettuati, pagati, magari con anticipazioni da parte del sistema creditizio, nell'impossibilità di ottenere i contributi spettanti e senza una tempistica di riscossione prevedibile.